

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 04/2019 del 25/02/2019

Punto 4 o.d.g.: Consistenza massima e anticipazione al DSGA del fondo economale per le minute spese: delibera

Il Dirigente Scolastico illustra l'art. 21, commi 1 e 2, "Fondo economale per le minute spese" del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018, e propone di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 500,00 per l'esercizio finanziario, durante l'anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d'istituto.

Il Consiglio di Istituto

Visto l'art. 21, commi 1 e 2, "Fondo economale per le minute spese" del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 15 febbraio 2019;

all'unanimità

Delibera n. 04/2019

- 1) Di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.
- 2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese:
 - a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il DSGA.
 - b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 500,00 per l'esercizio finanziario, durante l'anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d'istituto.
 - c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti.
 - d) L'apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite strumento finanziario tracciabile.
 - e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell'esercizio finanziario.